

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA", in forma abbreviata "COOPERATIVA SOCIALE MONDO SOLIDALE S.C.", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni.

Art. 2

La cooperativa ha sede nel Comune di Urbisaglia (MC).

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, autenticata dal notaio, la società può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale. Potrà inoltre istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali, fuori della propria sede sociale, con semplice deliberazione del consiglio di amministrazione, non autenticata.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

DURATA

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata prima del termine con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO MUTUALISTICO

Art. 4

L'attività della cooperativa, come disciplinata dal successivo art. 5, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori (consumatori di beni e servizi socio-educativi forniti dalla società o lavoratori).

La Cooperativa, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o servizi, con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, in quanto ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

Lo scopo della cooperativa è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci cooperatori, che prestano la propria attività lavorativa a favore della società.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi e per gli effetti del codice civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, N. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci

cooperatori realizza le attività costituenti l'oggetto sociale, in funzione e nel rispetto degli obiettivi del presente statuto e della Legge 8 novembre 1991, N. 381 ed in particolare dell'art. 1, comma 1, lettera a) della stessa.

La cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione ecc..

Su delibera del consiglio di amministrazione essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La società potrà partecipare, sia come capo-gruppo, sia come semplice aderente, a Gruppi Cooperativi Paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del c.c., dietro autorizzazione preventiva dell'assemblea dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Le regole di svolgimento delle attività mutualistiche ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere previsti in appositi regolamenti che, predisposti dall'organo amministrativo nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., verranno approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie della società, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521 c.c..

OGGETTO SOCIALE

Art. 5

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha come oggetto:

- a) la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e terzi non soci, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati;
- b) lo svolgimento di attività (commerciali e di servizi socio-educativi) che consentano ai soci e ai terzi consumatori un

rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";

c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua con la distribuzione di beni (oltreché materiale informativo) provenienti dai soggetti svantaggiati, strumentale ai processi di crescita dei produttori.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa potrà:

- gestire le attività di cui sopra attraverso la propria rete di "Botteghe del Mondo", che rappresentano i punti vendita dei prodotti del "commercio equo e solidale", nonché i terminali sul territorio delle attività socio-educative e formative a favore dei soci e dei terzi consumatori;

- svolgere attività di vendita di prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio regionale, nazionale o estero;

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

- i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;

- le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;

- tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per

sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione.

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;

- svolgere le attività di cui sopra avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

- svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate.

La Cooperativa potrà inoltre:

- stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal consiglio di amministrazione nei limiti della normativa vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello stabilito dal consiglio di amministrazione;

- acquistare o costruire e successivamente gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- costituire, in quanto consentito dalla legge, società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente efficace l'attività dei soci cooperatori;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi della mutualità e della solidarietà,
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- acquisire partecipazioni e prestare garanzie, reali o personali, a enti società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge.

SOCI

Art. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di consumo dei beni e servizi o di lavoro, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 2522 del C.C..

Oltre ai soci cooperatori alla cooperativa possono aderire soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della società. I soci volontari sono iscritti in un apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno d'età, le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti, a condizione che non esercitino in proprio attività identiche o affini a quelle di cui all'art. 5, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

AMMISSIONE A SOCIO

Art. 7

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

A.se persona fisica:

- 1)nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- 2)la tipologia di socio prescelta (socio cooperatore o socio volontario);
- 3)l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4)l'impegno al versamento della quota sociale, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- 5)la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

B.se la richiesta è fatta da società di persone, ente o persona giuridica, la domanda deve indicare:

- 1)la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- 2)la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa, se trattasi di persona giuridica;
- 3)la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- 4)l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, con un minimo di cinque quote sociali, ma non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 5)l'impegno al versamento delle quote sociali, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- 6)la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato, in

tutto o in parte, il versamento del capitale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci. Quest'ultima delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 del c.c..

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 8

Il socio deve versare, in tutto o in parte, la quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamento/i della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma dell'art. 13 del presente statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti a riserva legale.

DIRITTI DEL SOCIO

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare e ottenere estratti del libro dei soci, nonché del libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione.

DOVERI DEL SOCIO

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi;
- b) al versamento delle quote sottoscritte.

CESSAZIONE DA SOCIO

Art. 11

I soci cessano di far parte della società per recesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso o esclusione, se società o enti.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 12

Il recesso del socio è ammesso, oltre nei casi previsti dalla legge, in presenza delle seguenti cause o condizioni:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, all'organo amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, delibera sul recesso e l'annota sul libro dei soci.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico, salvo diversa motivazione del consiglio di amministrazione.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:

a) quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo lettera, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della cooperativa;

c) quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la società.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO

Art. 14

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92.

La liquidazione della quota - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è cessato il rapporto.

Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.

Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva legale.

In caso di rinuncia da parte del socio al rimborso della quota, questa verrà devoluta a riserva legale.

RIMBORSO DELLA QUOTA AGLI EREDI DEL SOCIO**Art. 15**

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento dei requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

ORGANI SOCIALI**Art.16**

Gli organi della società sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio di amministrazione
- il collegio sindacale e/o il revisore contabile esterno.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI**Art. 17**

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

ASSEMBLEA ORDINARIA**Art. 18**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro un termine non superiore a centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, le ragioni della dilazione.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1.approva il bilancio;
- 2.procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3.determina annualmente la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4.determina i compensi dei sindaci e/o del revisore contabile o della società di revisione, per il triennio della loro carica, tenendo conto dei minimi tariffari dei ragionieri e dei dottori commercialisti;
- 5.approva i regolamenti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente;
- 6.delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'assemblea con le modalità richieste dalla legge.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 19

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori, e in genere sulle materie a essa riservate dalla legge o dallo statuto. Essa può essere convocata dal consiglio di amministrazione, anche su richiesta del collegio sindacale, ovvero nei casi stabiliti dalla legge, con indicazione degli argomenti da trattare.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso, contenente gli elementi prescritti all'articolo 2366 c.c., da affiggersi in modo visibile nella sede della società e presso tutte le sedi secondarie, e contemporaneamente a mezzo pubblicazione sul quotidiano "Il Messaggero" di Roma, nonché sul periodico della cooperativa da inviare a tutti i soci, almeno quindici giorni

prima della data di convocazione. Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle sopra indicate, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo e comunque entro 30 giorni dalla prima.

E' validamente costituita l'assemblea totalitaria di cui all'articolo 2366 ultimo comma del codice civile.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE SUE DELIBERAZIONI

Art. 21

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, con le seguenti maggioranze dei partecipanti: in prima convocazione, quando siano presenti, o rappresentati, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

I soci dissenzienti sulle deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società e alla trasformazione del tipo di società, hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate in base agli artt. 2377 e 2378 del c.c. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

Art. 22

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio (che non sia amministratore, sindaco, revisore, dipendente della società) e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega dovrà avere forma scritta e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Per quanto riguarda le società, il diritto di intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di questo, da persone specificatamente autorizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale competente il cui estratto sia esibito al presidente dell'assemblea.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

Art. 23

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e, in assenza, dal vicepresidente. Quando manchino il presidente e il vicepresidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio presidente a maggioranza dei soci presenti.

Il presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere persona estranea alla società e che deve essere notaio quando trattasi di assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite nel libro verbali assemblee.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Art. 24

Salvo diversa deliberazione, le votazioni dei soci si effettuano per alzata di mano.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza ovvero per telefax o posta elettronica. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi a distanza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 25

Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, del c.c. (quando la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche) il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di far precedere l'assemblea generale da assemblee parziali o separate. In tale ipotesi le assemblee parziali o separate saranno convocate in località site in zona nel cui territorio abbiano sede o residenza la maggioranza dei soci, se la cooperativa svolge la propria attività in più province, e ove si realizzano le gestioni mutualistiche.

La zona territoriale di ciascuna assemblea parziale, da

indicarsi nell'avviso di convocazione, sarà determinata dall'organo amministrativo.

Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'assemblea generale per discutere e deliberare sulle stesse materie fissate, ed eventualmente anche su specifiche materie legate alla zona territoriale.

La data di prima e seconda convocazione di ciascuna delle assemblee parziali potrà essere diversa. Nell'avviso di convocazione l'organo amministrativo indicherà le località nelle quali dovranno essere tenute le singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Quando la cooperativa si avvale di assemblee separate, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata, in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale, senza diritto di voto.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

AMMINISTRAZIONE

Art 26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto secondo quanto sotto indicato.

Non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di consiglieri variabile, da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno, eletti tra gli iscritti nel libro dei soci. Gli amministratori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nel limite di tre mandati consecutivi.

In caso vengano meno uno o più amministratori, il consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 del c.c., con delibera approvata dal collegio sindacale, ove esistente,

purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Gli amministratori possono ricevere, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea dei soci che approva il bilancio. Per gli amministratori investiti di particolari incarichi il consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove esistente, potrà determinare un apposito emolumento.

**PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 28

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e un vicepresidente, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della cooperativa.

Il consiglio può nominare un segretario che può essere una persona esterna alla società.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal presidente, o dal vicepresidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Il presidente sarà assistito da un segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla società, se invitata a partecipare alla riunione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, con parere consultivo, i soci cui sono conferite specifiche procure o che siano

responsabili degli specifici settori dell'attività della cooperativa.

Si considerano valide le riunioni del consiglio di amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o video conferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio si reputano validamente costituite quando siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci, ove esistenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e gli sono conferiti tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati alla competenza dell'assemblea. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dall'assemblea dei soci):

- 1.convocare l'assemblea generale, ordinaria e straordinaria dei soci, ed eventualmente quelle separate;
- 2.curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3.redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento o da apposite note di gestione inserite nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, e illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con

riguardo all'ammissione di nuovi soci;

4.indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, documentare la sussistenza o meno del requisito della prevalenza mutualistica, ai sensi dell'art. 2513 del c.c. e indicare le azioni che si intende intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies del c.c.;

5.predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'assemblea;

6.stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della cooperativa; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni a favore degli associati, purché in connessione con l'oggetto sociale;

7.deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il conservatore dei registri;

8.conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche ai dipendenti ed ai collaboratori della società;

9.assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

10.compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, o per deliberazione dell'assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;

11.deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

12.nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

13.deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto;

14.deliberare l'apertura di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;

15.acquistare e cedere partecipazioni al capitale sociale di altre società, enti o consorzi, purché nei limiti inderogabilmente imposti dalla legge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Il consiglio potrà costituire gruppi e commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno di cui all'art. 40 del presente statuto.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 31

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

DELEGHE AI CONSIGLIERI

Art. 32

Il consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'art. 2381 del c.c..

COLLEGIO SINDACALE

Art. 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, C.C. la cooperativa procede alla nomina di un collegio sindacale.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del collegio sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale potrà esercitare il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 3, del c.c..

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee dei soci e alle riunioni dell'eventuale comitato esecutivo.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di

esercizio, devono indicare specificamente, nella relazione prevista dall'art. 2429 del c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché documentare la sussistenza o meno della condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del c.c..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di discussione e deliberazione.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai sindaci spetta un compenso, così come deliberato dall'assemblea dei soci al precedente art. 18, ed eventualmente un rimborso delle spese sostenute.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 34

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, del c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, secondo le modalità previste dal precedente articolo 18.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicato nell'art. 2409-quinquies, comma 1, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

PATRIMONIO SOCIALE e CAPITALE SOCIALE

Art. 35

Il patrimonio della società è costituito:

1.dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82) e comunque non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

2.dalla riserva legale;

3.dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

4.da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

5.da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904.

In base a quanto disposto dall'art. 2545-quater ter, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 36

Gli esercizi sociali vanno dall'1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, ovvero inserendo alcune note di gestione all'interno della nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, secondo il disposto di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c..

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del rimborso ai soci cooperatori, lavoratori o consumatori di beni

e servizi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In tal caso l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno, operato dal consiglio di amministrazione.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a) in forma liquida e, in caso di soci lavoratori, mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

Le somme complessivamente ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

E' fatto divieto di distribuire a titolo di ristorno il reddito che la Cooperativa consegue nell'attività con soggetti terzi, non soci.

Pertanto, il ristorno sarà determinato tenendo conto dei risultati delle diverse gestioni mutualistiche e assegnato ai soci cooperatori in base all'attività da questi svolta in rapporto con l'attività complessiva esercitata dalla Cooperativa.

La cooperativa, in base a quanto disposto dall'art. 2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 37

L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) almeno il 30 per cento a riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) all'eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ristorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale sociale, in relazione allo scambio mutualistico, cioè all'ammontare degli acquisti dai medesimi soci perfezionati con la cooperativa nel corso dell'esercizio sociale di riferimento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dell'apposito regolamento;
- d) all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura

che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, ragguagliato al capitale effettivamente versato;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

DESTINAZIONE DEL RESIDUO ATTIVO

IN CASO DI SCIoglimento

Art. 39

In caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In caso di controversie decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

CLAUSOLE MUTUALISTICHE E REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 40

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite dai precedenti articoli 35, 37 e 39, non possono essere derogate, né modificate dall'assemblea ordinaria o straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

In particolare è fatto divieto di:

a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve ai soci;

c) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Firmato: ROCCHETTI Gianluca, Michele Gentilucci Notaio.

Macerata, 19 giugno 2005